

C A P I T O L I

Per il Dazio Pesce Fresco al Palo da eseguirsi tanto nella Città di Venezia, che nella Città di Chiozza deliberato dall' Imperiale Regia Intendenza Generale alle Finanze con Decreto 10. Luglio a Dom. Giovanni Battaglia qu. Donà per una Condotta d'Anni Otto, quali avranno il loro principio il dì 20. Luglio 1798., e termineranno li 19. Luglio 1806., con li patti, obblighi, e condizioni seguenti.

I. **C**Autar dovrà il Conduttore il Regio Erario della Somma, per cui a titolo di Canone sarà deliberato il Dazio suddetto con Deposito in effettivo contante in Cassa Regia per l'importar d'un Quadrimestre del Canone annuo; qual Deposito dovrà esser effettuato entro giorni otto dopo emanato al Decreto di Deliberazione, e restar fermo fino al terminar della Condotta, nè potrà esser girato dal Conduttore, che a pagamento dell'ultime quattro Rate mensuali; e non venendo effettuato detto Deposito nel termine come sopra, sarà incantato il Dazio a tutte spese del Conduttore, con obbligo di rifare tutti li danni, ed interessi verso la Regia Cassa.

II.